



Città di Fossano

ORDINANZA SINDACALE

(ai sensi dell'art. 50 del Tuel - D.Lgs n.267/2000)

OGGETTO:Regolamentazione accesso contingentato agli orti comunali.

ORDINANZA N. 12

IL SINDACO

Richiamato il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Richiamato il Decreto n 43 del 13 aprile 2020 della Regione Piemonte;

Richiamato il D.l. 25 marzo 2020 n 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epideomiologica da COVID 19*";

Considerato che con DPCM 10.04.20, l'efficacia dei suddetti decreti, sono stati prorogati sino al 03 maggio 2020;

Richiamato il recente chiarimento d'interesse generale datato 20.04.20 della Regione Piemonte, con il quale si ribadisce che la Regione stessa, relativamente alle disposizioni di accesso agli orti, "non ha mai assunto determinazioni in merito" e che pertanto son valide le regole disposte dal Governo e contenute in recenti FAQ, che prevedono la possibilità di coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo;

Considerato che gli orti sociali comunali, come disciplinati con deliberazione del Consiglio Comunale n 51 del 18.06.08 e s.m.i, risultano attualmente chiusi, avendo inibito l'accesso agli stessi, come disposto dall' "Ordinanza Sindacale concernente la chiusura di aree pubbliche" n 7 del 18.3.20, al fine di evitare assembramenti senza assicurare le previste distanze minime di sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di carattere generale con le quali s'invita la popolazione a restare presso la propria abitazione evitando spostamenti non motivati e/o consentiti;

Ritenuto di voler garantire, in seguito ai recenti chiarimenti normativi, anche la nuova possibilità d'accesso e di coltivazione agli orti sociali, a parziale revoca di quanto sopraesposto, adottando però precise misure per regolamentare l'afflusso dei concessionari, secondo i tempi e le modalità indicate nel presente provvedimento coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e nel rispetto di quanto imposto dall'art. 3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

Richiamato l'art 50 del dlgs 18.08.00 n 267;

Ravvisata la situazione di contingibilità ed urgenza ed il contenuto generale del provvedimento che consentono l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, a parziale revoca (esclusivamente per la presente fattispecie), di quanto disposto dall' "Ordinanza Sindacale concernente la chiusura di aree pubbliche" n 7 del 18.3.20, con decorrenza dal **27 aprile 2020** e fino a modifica/revoca della presente, dal **lunedì al sabato (eccetto festivi infrasettimanali)** quanto segue:

1) ai concessionari degli orti comunali è consentito l'accesso e la coltivazione degli appezzamenti di terreno (con presenza contestuale di una sola persona per lotto), con modalità e tempi come di seguito indicati:

I settimana (dal 27 aprile al 2 maggio p.v.)

- numero lotti pari orari di accesso/coltivazione dalle 7.00 alle 12.00;
- numero lotti dispari orari di accesso/coltivazione dalle 14.00 alle 19.00;

II settimana (dal 04 maggio al 09 maggio p.v.)

- numeri lotti dispari orari di accesso/coltivazione dalle 7.00 alle 12.00;
- numeri lotti pari orari di accesso/coltivazione dalle 14.00 alle 19.00;

da ripetersi a rotazione con le medesime modalità per le settimane successive (come d'allegato "1" alla presente che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto).

Si terrà conto per le suddette rotazioni solo i numeri dei lotti e non le eventuali lettere identificative successive al numero (es. 21/a - 21/b rientrano entrambi nei turni dei lotti dispari mentre i numeri 20/a - 20/b nei turni dei lotti pari);

2) che l'attività sia svolta nel rispetto delle norme che disciplinano la distanza interpersonale e quelle igienico sanitarie contenute nell'allegato 4 del Dpcm 10 aprile 2020 e fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni imposte che verranno emanate in materia;

Si raccomanda fortemente, fatto salvo eventuali obblighi previsti da normative statali, regionali o comunali sopravvenute, l'uso di mascherine di protezione e di guanti;

A V V E R T E

Salvo che il fatto costituisca reato, che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, aumentabile fino ad un terzo nei casi prescritti;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

D I S P O N E

L'invio della presente ordinanza:

- all'Ufficio Comunicazione, per la divulgazione secondo i consueti canali
- all'U.T.G. - Prefettura di Cuneo;
- alla Questura di Cuneo
- al Comando Stazione Carabinieri di Fossano;
- al Comando di Polizia Locale.

e la pubblicazione all'albo Pretorio on-line;

La Polizia locale e le Forze dell'ordine, sono incaricati per l'esecuzione della presente ordinanza ed il personale dell'Ufficio Manutenzione/Lavori Pubblici per il corretto posizionamento della cartellonistica necessaria.

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio

Fossano, li 24/04/2020

IL SINDACO
(DARIO TALLONE) (*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa